

Gli effetti sul bilancio delle modifiche al regime di riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires

di Fabio Giommoni*

Le modifiche che il D.L. n.98/11 ha apportato alla disciplina sul riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires rappresentano senza dubbio una novità positiva per le imprese, soprattutto perché viene eliminato il vincolo dell'utilizzo delle perdite fiscali entro i successivi cinque esercizi (anche se è introdotto un limite massimo di utilizzo delle perdite per un importo pari all'80% del reddito imponibile). Tuttavia la possibilità di riportare le perdite fiscali senza limite di tempo rischia di complicare la redazione del bilancio per quanto attiene all'iscrizione della fiscalità anticipata. Infatti, se da una parte sarà necessario rispettare il principio della prudenza, che caratterizza in particolar modo l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali, dall'altra, di fronte a un arco temporale potenzialmente illimitato, la mancata iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali potrebbe celare la presenza di incertezze sulla capacità dell'impresa di realizzare redditi imponibili nel lungo periodo e di conseguenza far emergere dubbi sulla continuità aziendale.

Le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires

L'articolo 23, comma 9, del D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.111/11 (c.d. "Manovra correttiva 2011"), ha modificato la disciplina del riporto a nuovo delle perdite fiscali per i soggetti Ires⁷⁷, contenuta nell'art.84 del Tuir.

Le novità non interessano invece i soggetti Irpef (imprenditori individuali, soci di società di persone e soci di società a responsabilità illimitata trasparente), in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata, per i quali rimangono ferme le vigenti regole di utilizzo delle perdite fiscali⁷⁸.

In particolare, le novità riguardano il primo periodo del comma 1 dell'art.84 del Tuir il quale, nella nuova versione, prevede:⁷⁹

- la possibilità di utilizzare le perdite fiscali – determinate con le stesse norme valevoli per la determinazione dei redditi – per abbattere gli imponibili Ires degli esercizi successivi, senza limiti di tempo;
- ma nei limiti dell'80% del reddito imponibile di ciascuno degli esercizi futuri e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare⁸⁰.

* Dottore Commercialista e Revisore legale

⁷⁷ In particolare, la norma interessa tutti i soggetti Ires ad eccezione degli enti non commerciali per i quali il riporto delle perdite di impresa è disciplinato dall'art.8 del Tuir, in base a quanto previsto dall'art.143 dello stesso Tuir.

⁷⁸ La disciplina delle perdite fiscali per tali soggetti è, in estrema sintesi, la seguente (art.8 del Tuir):

- Imprese in contabilità ordinaria: le perdite possono essere compensate solo con altri redditi di impresa o con redditi attribuiti da società di persone o da società a responsabilità limitata trasparenti. L'eventuale eccedenza è utilizzabile entro i cinque anni successivi, sempre a fronte della stessa tipologia di redditi.
- Imprese in contabilità semplificata e professionisti: le perdite possono essere compensate con gli altri redditi di qualsiasi tipo dichiarati dal contribuente nello stesso anno, mentre l'eventuale eccedenza non è riportabile.

⁷⁹ Rimangono invece confermate le successive disposizioni del co.1 dell'art.84 del Tuir, come modificate da ultimo dalla L. n.244/07, in base alle quali:

- per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
- la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art.87 del Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art.109, co.5 del Tuir;
- la differenza può tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art.80 del Tuir.

⁸⁰ Tale ultima locuzione sta a significare, come in passato, che la perdita pregressa, se capiente, deve essere utilizzata per compensare l'intero importo che rappresenta l'80% del reddito imponibile. Dunque, se in un determinato periodo d'imposta si dispone di perdite pregresse e vi è la condizione di utilizzarle (perché vi è reddito imponibile), l'utilizzo è obbligatorio, ovvero non è possibile sfruttare in futuro le perdite che volontariamente non sono state utilizzate nell'esercizio. In presenza di perdite riferite a diversi esercizi di formazione è invece possibile scegliere quale perdita utilizzare.

La tabella seguente riassume le regole sull'utilizzo delle perdite fiscali, prima e dopo la modifica introdotta dal D.L. n.98/11.

Art.84, co.2, del Tuir	Precedente formulazione	Nuova formulazione a seguito delle modifiche del D.L. n.98/11
Termini di utilizzo delle perdite fiscali	Entro il quinto esercizio successivo	Senza limiti di tempo
Limiti di utilizzo delle perdite fiscali	Nei limiti dell'intero reddito imponibile degli esercizi successivi	Nei limiti dell'80% del reddito imponibile degli esercizi successivi

Da una parte, scompare dunque il vincolo di utilizzo quinquennale, dall'altra viene però introdotto un limite di scomputo delle perdite per un importo pari all'80% del reddito imponibile di ciascuno degli esercizi successivi.

Da sottolineare che il nuovo limite di utilizzo si riferisce al reddito imponibile e non invece alla perdita oggetto di riporto, la quale risulterà in ogni caso interamente utilizzabile, sebbene in un arco temporale generalmente più lungo⁸¹. Si considerino infatti i seguenti casi esemplificativi.

Esempio 1

Esercizio 2012: perdita fiscale riportabile (120)

Esercizio 2013: reddito imponibile ante utilizzo delle perdite pregresse 100

In tale ipotesi il reddito imponibile del 2013 potrà essere abbattuto, con utilizzo della perdita fiscale del 2012, nei limiti di 80 (ovvero pari all'80% del suo importo). Residuerà dunque un reddito, al netto dell'utilizzo delle perdite, pari a 20, su cui la società dovrà versare l'Ires (pur avendo perdite ancora utilizzabili). Le perdite residue del 2012, pari a 40, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ma comunque entro il limite dell'80% degli imponibili di tali esercizi.

Esempio 2

Esercizio 2012: perdita fiscale riportabile (60)

Esercizio 2013: reddito imponibile ante utilizzo delle perdite pregresse 100

In tal caso il reddito imponibile del 2013 potrà essere abbattuto con utilizzo della perdita fiscale del 2012 per 60. La perdita è infatti inferiore al limite dell'80% del reddito del 2013 (pari a 80) e dunque la stessa può essere interamente utilizzata.

Le perdite realizzate nei primi tre anni di attività

Anche il comma 2 dell'art.84 del Tuir risulta interessato dalle modifiche anche se, nonostante quanto evidenziato dai primi commentatori⁸², tali modifiche assumono un carattere meramente formale, in quanto si sono rese necessarie esclusivamente al fine di assicurare il coordinamento lessicale delle disposizioni sul riporto a nuovo delle perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi di imposta, contenute nel comma 2, con la nuova formulazione del comma 1.

Risulta dunque confermato che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere, con le modalità previste al primo comma (ovvero senza limiti di tempo), portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

⁸¹ Quando le perdite utilizzabili risultano superiori all'80% del reddito imponibile la nuova disciplina si traduce di fatto nell'obbligo di dichiarare un reddito imponibile almeno pari al 20% di quello determinato prima di applicare lo scomputo delle perdite stesse. Questa circostanza non impedisce, di per sé, il completo utilizzo della parte di perdite non scomputata. In tal senso A. Mastroberti, "Manovra correttiva (D.L. n.98/11, convertito) - Perdite d'impresa senza limiti temporali ma con franchigia", in *Il Fisco*, n.30/11, pag.4812.

⁸² Si veda F.G. Poggiani, "Perdite fiscalità a deducibilità limitata (ma senza timer)", in *Italia Oggi* del 1 luglio 2011, pag.21.

Pertanto, con la nuova disciplina l'unica differenza che caratterizza il riporto a nuovo delle perdite realizzate nei primi tre esercizi rispetto a quelle realizzate negli esercizi successivi al terzo riguarda esclusivamente il limite di utilizzo rispetto ai redditi imponibili degli esercizi successivi. Cosicché le perdite realizzate nei primi tre anni di attività potranno essere utilizzate per abbattere il 100% degli imponibili di ciascuno degli esercizi successivi, mentre quelle realizzate dal quarto anno in poi potranno essere utilizzate per abbattere solo l'80% degli imponibili di ciascuno degli esercizi successivi⁸³.

Condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali riportabili

La modifica della disciplina del riporto delle perdite fiscali ha un indubbio riflesso sull'iscrizione in bilancio della fiscalità anticipata. La possibilità di utilizzare le perdite fiscali di un dato esercizio per ridurre il reddito degli esercizi futuri determina infatti l'insorgere di differenze temporanee che si tradurranno in benefici futuri consistenti nella riduzione delle imposte sul reddito. In ossequio al principio della competenza economica, il beneficio che sarà ottenuto in futuro a seguito dello scomputo delle perdite deve essere considerato di competenza dell'esercizio in cui le perdite si sono manifestate; l'iscrizione in bilancio di tale beneficio avviene mediante la rilevazione della fiscalità anticipata sulle perdite fiscali conseguite nell'esercizio.

Si tratta tuttavia di imposte anticipate la cui iscrizione segue regole particolari, proprio perché riferita alle perdite fiscali e non alle consuete differenze temporanee tra imponibile fiscale e reddito civilistico.

Riguardo alla rilevazione della fiscalità anticipata sulle perdite il Principio Contabile n.25 – Imposte sul reddito (rivisto dall'OIC nel 2005) precisa che:

“il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per conseguirlo è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili”⁸⁴.

Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non deve essere iscritto in bilancio, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono utilizzabili secondo la normativa tributaria;
- le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.

Se sussistono dette condizioni il valore del beneficio fiscale connesso alle perdite riportabili deve essere iscritto nello schema di Stato patrimoniale di cui all'art.2424 c.c. tra le attività per imposte anticipate (Voce C.II. 4-ter) e nel Conto economico nella Voce 22 – Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate⁸⁵.

Il principio contabile internazionale IAS 12 richiede invece, come condizione per l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite, che risulti probabile l'esistenza di redditi imponibili futuri sufficienti a sfruttare le perdite fiscali riportabili.

La differenza tra i due principi contabili attiene dunque al grado di certezza circa la presenza di redditi futuri. Mentre, infatti, il principio nazionale richiede la “ragionevole certezza” dell'esistenza di redditi imponibili futuri, per quello internazionale è sufficiente la “probabilità” dell'esistenza di detti redditi⁸⁶.

⁸³ Ciò determinerà, a parità di riporto illimitato, la convenienza ad utilizzare prioritariamente le perdite dei primi tre periodi di imposta, perché possono essere utilizzate per compensare il 100% dei redditi, rispetto a quelle dei successivi periodi di imposta, che sono sottoposte al limite quantitativo di utilizzo (mentre in passato si preferiva utilizzare prima le perdite conseguite oltre i primi tre anni di attività, perché erano sottoposte al limite di utilizzo quinquennale).

⁸⁴ OIC 25 par. H. II.

⁸⁵ In presenza di tali condizioni l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali è ritenuta sostanzialmente obbligatoria e non una mera facoltà.

⁸⁶ I principi italiani, rispetto allo IAS n.12, sono improntati a maggior rigore in quanto richiedono l'esistenza della “ragionevole certezza” di ottenere in futuro imponibili fiscali sufficienti ad assorbire le perdite, mentre il principio internazionale richiede solo la “probabilità”. La “ragionevole certezza” è infatti un concetto più forte riguardo alla «probabilità» e dunque più conforme al principio della prudenza che caratterizza maggiormente i principi nazionali.

Le verifiche occorrenti per l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali

Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato come sia nell'ambito dei principi contabili nazionali, sia di quelli internazionali, l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali non può prescindere dalla stima dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti ad assorbire le perdite stesse.

La verifica dell'esistenza di imponibili fiscali non termina nell'esercizio in cui la perdita insorge, in quanto è necessario monitorare anche negli esercizi successivi le condizioni che hanno portato all'iscrizione o meno delle imposte anticipate. Nel caso in cui negli esercizi successivi venga meno la ragionevole certezza è necessario, infatti, rettificare le imposte anticipate inizialmente iscritte in bilancio. Se, invece, la ragionevole certezza si manifesta in un esercizio successivo a quello in cui le perdite fiscali sono realizzate, allora è necessario iscrivere le imposte anticipate⁸⁷.

Il principio contabile nazionale OIC 25 non fornisce indicazioni operative circa le modalità con cui deve essere condotta la verifica dell'esistenza di imponibili fiscali futuri, per cui può essere utile fare riferimento a quanto invece previsto dai principi contabili internazionali. In particolare, lo IAS 12 prevede che la valutazione della probabilità che sia disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali possano essere utilizzate deve essere condotta tenendo presente i seguenti criteri:

- se l'impresa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali possano essere utilizzate prima della loro scadenza;
- se è probabile che l'impresa abbia redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali;
- se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano;
- se esistano per l'impresa opportunità di pianificazione fiscale in base alle quali si avrà reddito imponibile nell'esercizio nel quale possono essere utilizzate le perdite fiscali.⁸⁸

In sostanza, la valutazione dell'esistenza dei redditi imponibili negli esercizi futuri presuppone la stima dei redditi fiscali imponibili che l'impresa presumibilmente dichiarerà negli esercizi futuri.

Tale stima deve essere effettuata partendo dai risultati di bilancio previsti (sulla base di *business plan* o piani economico-finanziari attendibili), deve tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione che si prevedono di apportare (ad esempio quote di plusvalenze rateizzate in esercizi precedenti, utilizzo di fondi per rischi ed oneri tassati, esenzione sui dividendi ricevuti e sulle plusvalenze realizzate, ecc.) e deve tener conto delle opzioni di pianificazione fiscale che possono essere utilizzate per aumentare il reddito fiscale ai fini dello sfruttamento delle perdite (ad esempio possibilità di rinviare o meno la tassazione delle plusvalenze realizzate negli esercizi futuri).

Effetti delle modifiche alla disciplina delle perdite fiscali riportabili ai fini dell'iscrizione delle imposte anticipate

La verifica dell'esistenza di imponibili futuri sufficienti a conseguire i benefici derivanti dalle perdite fiscali pregresse deve ovviamente avvenire in relazione agli esercizi entro i quali le perdite stesse possono essere utilizzate.

Pertanto, prima della modifica intervenuta con il D.L. n.98/11, che ha eliminato il limite quinquennale di utilizzo delle perdite, la verifica dei redditi fiscali futuri veniva fatta esclusivamente con riferimento ai cinque esercizi successivi rispetto a quello di formazione della perdita. Le imposte anticipate potevano essere iscritte solo sulle perdite fiscali che trovavano capienza nei redditi imponibili che si stimava ragionevolmente certi entro il quinto esercizio successivo.

Il venir meno del limite quinquennale e la conseguente previsione del riporto illimitato delle perdite modifica l'orizzonte temporale di tale verifica, ma non esime gli estensori del bilancio dalla valutazione della ragionevole certezza della recuperabilità delle perdite⁸⁹.

⁸⁷ Il principio contabile OIC 25 prevede infatti che se un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non è stata contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, deve essere iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

⁸⁸ Il principio contabile internazionale definisce le opportunità di pianificazione fiscale come: "azioni che l'impresa può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d'imposta".

Con le nuove regole è presumibile che aumenti la probabilità dell'iscrizione di imposte anticipate in quanto l'esistenza di redditi fiscali capienti ora può essere ritenuta ragionevolmente certa, ai sensi dell'OIC 25 (o probabile, ai sensi dello IAS 12), anche oltre il quinto esercizio successivo.

Bisogna tuttavia evidenziare che la possibilità di iscrivere imposte anticipate a fronte della ragionevole certezza di sfruttare le perdite fiscali oltre il quinto esercizio successivo deve essere valutata alla luce del principio della prudenza. La previsione di imponibili fiscali futuri con riferimento a piani ultraquinquennali è infatti caratterizzata da maggiori incertezze rispetto a stime effettuate con riferimento ad un arco temporale limitato a cinque anni.

Nello stesso tempo, però, l'iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali in certi contesti aziendali potrebbe assumere la connotazione di un vero e proprio "obbligo", in quanto la mancata iscrizione di tali poste potrebbe segnalare ai lettori del bilancio incertezze sulla capacità da parte della società di generare redditi in futuro e dunque potrebbe far sorgere dubbi circa la sopravvivenza stessa della società.

Infatti, avendo di fronte un orizzonte temporale potenzialmente illimitato non è agevole giustificare l'assenza di redditi futuri tali da sfruttare le perdite fiscali pregresse. Secondo questa logica, nel lungo periodo l'impresa deve necessariamente essere in grado di produrre redditi, salvo che tali prospettive di lungo periodo non esistano perché vi sono incertezze sulla continuità aziendale, ovvero non si prevede che la società viva abbastanza per realizzare redditi fiscali imponibili.

Pertanto, le ragioni che indurranno gli amministratori a non iscrivere le imposte anticipate sulle perdite fiscali illimitatamente riportabili dovranno essere attentamente valutate e compiutamente illustrate in nota integrativa.⁹⁰

Ovviamente, con la nuova formulazione dell'art.84 del Tuir, la stima dell'esistenza di redditi futuri dovrà altresì tenere in considerazione che le perdite fiscali potranno essere utilizzate solo fino a concorrenza dell'80% dei redditi imponibili di ciascun esercizio. Come evidenziato in precedenza, ciò determinerà in alcuni casi il recupero delle perdite fiscali in un orizzonte temporale più lungo.

Decorrenza del nuovo regime di riporto delle perdite ed effetti sulla fiscalità anticipata

In considerazione dell'assenza di una disciplina transitoria e sulla base di quanto affermato nelle relazione di accompagnamento al D.L. n.98/11⁹¹ le novità normative dovrebbero interessare esclusivamente le perdite realizzate a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 2011 per i contribuenti con l'esercizio coincidente con l'anno solare).

Pertanto, per le perdite realizzate fino all'esercizio 2010 rimarrebbe in vigore la disciplina prevista dalla previgente versione dell'art.84 del Tuir. Ciò determinerebbe, fino al 2015, la coesistenza di due regimi: l'uno, per le perdite ante 2011, che prevede il limite di utilizzo di 5 anni e la possibilità di abbattere interamente il reddito degli esercizi successivi e l'altro, per le perdite dal 2011, che prevede il riporto illimitato ma la possibilità di abbattere il reddito degli esercizi successivi nei limiti dell'80%.

Tuttavia questa interpretazione è stata oggetto di critiche in quanto contrasta con la finalità della norma, evidenziata nella stessa relazione di accompagnamento al decreto, secondo la quale le nuove previsioni:

"costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio".

⁸⁹ Detta verifica era comunque necessaria, anche prima delle modifiche normative, per quanto riguardava le perdite illimitatamente riportabili dei primi tre esercizi.

⁹⁰ Al riguardo si ricorda che nella Nota Integrativa è prevista la redazione di un apposito prospetto contenente le seguenti informazioni: "l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione". Cfr. art.2427 c.c., punto 14, lettera b).

⁹¹ La relazione precisa infatti che "in assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica".

Pertanto, secondo parte della dottrina la nuova disciplina dovrebbe ritenersi applicabile, nella sua interezza, anche alle perdite fiscali realizzate fino al 2010, che possono essere ancora utilizzate nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.98/11 (6 luglio 2011).⁹²

Anche le "vecchie" perdite, dunque, potrebbero essere utilizzate senza limiti temporali, ma entro il limite quantitativo dell'80% del reddito degli esercizi successivi.

Se questa interpretazione fosse confermata dall'Agenzia delle Entrate la nuova disciplina produrrebbe conseguenze anche sulla fiscalità anticipata iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2010 con riferimento alle perdite fiscali pregresse ancora utilizzabili. In particolare si possono verificare le seguenti due situazioni:

nel bilancio 2010 sono state iscritte imposte anticipate sulle "vecchie" perdite in quanto si riteneva sussistente la ragionevole certezza dell'utilizzo delle perdite entro i cinque esercizi successivi.



In tal caso la possibilità di riportare illimitatamente le "vecchie" perdite non potrà che confermare la bontà della scelta operata dagli amministratori di iscrivere le imposte anticipate, anche se le previsioni di recupero delle perdite devono essere comunque riviste alla luce del nuovo limite quantitativo rappresentato dall'80% del reddito degli esercizi successivi;

nel bilancio 2010 non sono state iscritte imposte anticipate sulle "vecchie" perdite in quanto non si prevedeva di utilizzarle entro i cinque esercizi successivi.



In tal caso la scelta operata dagli amministratori può essere rivista alla luce della possibilità di riporto illimitato delle "vecchie" perdite, tenendo tuttavia presenti le cautele evidenziate in precedenza in merito alle difficoltà di elaborare previsioni di lungo periodo. Se vi dovesse essere la ragionevole certezza di poter utilizzare dette perdite, ancorché oltre il vecchio limite di cinque esercizi, allora potranno essere iscritte nel bilancio 2011 le imposte anticipate non contabilizzate nel bilancio 2010.

Gli effetti delle novità sul riporto delle perdite attribuite al consolidato fiscale

Le modifiche legislative che hanno interessato l'art.84 del Tuir producono effetti anche per quanto riguarda l'iscrizione della fiscalità anticipata sulle perdite fiscali realizzate da società che aderiscono al regime di tassazione su base consolidata di cui agli artt.117 e segg. del Tuir.

Infatti, poiché l'art.9, co.2, del D.M. 9 giugno 2004⁹³ prevede che le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale del gruppo secondo le modalità previste dai primi due commi dell'art.84 del Tuir, la modifica relativa a quest'ultimo articolo riguarda anche il consolidato fiscale.

Pertanto, dall'esercizio 2011 le perdite "eccedenti", ovvero quelle che non risultano utilizzate nell'anno in cui si sono formate per compensare i redditi di altre società del gruppo, potranno essere riportate senza limiti di tempo, ma utilizzate nei limiti dell'80% dei redditi imponibili di gruppo di ciascuno degli esercizi successivi.

Come è stato giustamente rimarcato, la limitazione allo scomputo delle perdite si applica soltanto alle perdite nette che risultano dopo la compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite dei soggetti aderenti alla procedura (c.d. perdite "eccedenti"), mentre non si applica alle perdite che vengono utilizzate per abbattere i redditi imponibili di altre società nell'ambito di tale compensazione.⁹⁴

⁹² Si veda, tra gli altri, G. Ferranti, "La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica", in Corriere Tributario, n.31/11, pag.2483. La stessa tesi è sostenuta dalla circolare 24/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Centro Studi Tributari Euroconference, *Perdite d'impresa: le novità della Manovra correttiva*, 2011, pag.18. Per maggiori approfondimenti sulle problematiche legate alla decorrenza delle modifiche normative in oggetto, si rimanda al contributo di G. Albano e M. Marani su questa stessa Rivista a pag.32.

⁹³ Si tratta del decreto che contiene le disposizioni applicative del consolidato nazionale, previsto dall'art.129 del Tuir.

⁹⁴ Da questo punto di vista l'introduzione del limite dell'80% del reddito degli esercizi successivi per l'utilizzo delle perdite su base soggettiva, favorisce e rende ancora più appetibile l'opzione per la tassazione di gruppo, ove la perdita residua di una società può essere interamente utilizzata, senza limiti, per compensare redditi di altre società del gruppo nello stesso esercizio in cui si è formata.

Esempio 3

Nell'esercizio 2012 la situazione delle società A, B e C, aderenti al consolidato, risulta la seguente:

Società A	imponibile	100
Società B	perdita	(90)
Società C	perdita	(30)
Reddito (perdita) del gruppo		(20)

A seguito della compensazione dei redditi e delle perdite delle società aderenti al consolidato, a livello di determinazione dell'imponibile di gruppo, si determina una perdita netta residua pari a 20, che potrà essere riportata negli esercizi futuri senza limiti di tempo, ma utilizzata per compensare gli imponibili futuri del gruppo nei limiti dell'80% degli stessi.

Pertanto, in sede di determinazione dell'imponibile di gruppo i redditi imponibili apportati da talune società possono essere abbattuti interamente dalle perdite attribuite da altre società nel medesimo esercizio, fino a concorrenza delle stesse.

Nell'esercizio 2013 la situazione del gruppo risulta la seguente:

Società A	imponibile	3
Società B	imponibile	3
Società C	imponibile	4
Reddito (perdita) del gruppo		10
Utilizzo perdite eccedenti anno 2012		(8)
Reddito imponibile post utilizzo perdita		2

In tale ultimo caso la determinazione del risultato di gruppo evidenzia, ante utilizzo delle perdite fiscali pregresse, un utile imponibile pari a 10. Detto utile potrà essere ridotto delle perdite pregresse del gruppo nei limiti dell'80%, ovvero fino ad 8, cosicché dopo l'utilizzo delle perdite il gruppo evidenzia comunque un imponibile Ires pari a 2. La perdita residua, pari a 12, potrà essere utilizzata per compensare imponibili di gruppo di esercizi successivi, ma sempre nei limiti dell'80% degli stessi.

⇒ Iscrizione delle fiscalità anticipata sulle perdite realizzate nell'ambito del consolidato fiscale

Delineati, seppure brevemente, gli effetti della nuova normativa sul regime di utilizzo delle perdite fiscali nell'ambito del consolidato nazionale, possono essere illustrate le conseguenze di tali novità sull'iscrizione della fiscalità anticipata nel bilancio nelle società partecipanti alla tassazione su base consolidata.

Al riguardo si ricorda che le modalità di rilevazione contabile dei benefici derivanti dall'attribuzione di perdite fiscali al consolidato nazionale, nei bilanci delle società aderenti, dipendono dai seguenti fattori⁹⁵:

- integrale utilizzo delle perdite in sede di determinazione dell'imponibile di gruppo (ovvero le perdite sono sfruttate nell'esercizio stesso in cui sono generate mediante compensazione con i redditi delle altre società del gruppo), oppure riporto, in tutto o in parte, delle perdite nei successivi periodi di imposta, perché eccedenti rispetto ai redditi imponibili del periodo;
- criteri previsti dall'accordo di consolidamento per l'utilizzo delle perdite in caso di apporto di perdite da parte di due o più società (ad esempio utilizzo prioritario della perdita di una società piuttosto che di quella di un'altra società, oppure utilizzo proporzionale di tutte le perdite apportate nel periodo di imposta)⁹⁶;

⁹⁵ Per maggiori approfondimenti sugli effetti contabili dell'apporto di perdite fiscali al regime di consolidato fiscale e, in generale, sugli effetti di tale procedura sulla redazione del bilancio d'esercizio si rinvia a OIC – Organismo Italiano di Contabilità, "Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale", Documento interpretativo per l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n.344/03, Maggio 2006. Si veda anche E. Zanetti, "I riflessi contabili del consolidato fiscale nel bilancio di esercizio delle singole società", in Il Fisco, n.18/10, pag.2873.

⁹⁶ Ai fini della normativa fiscale tali scelte assumono una effettiva rilevanza solo al momento dell'interruzione della procedura di consolidato nazionale, quando le perdite del gruppo riportate da periodi di imposta precedenti, in quanto non ancora utilizzate, devono essere attribuite alle singole società (ovvero alla società che le ha prodotte o alla consolidante). Al riguardo, il Modello CNM prevede, nel quadro CS, un apposito

- Modalità di remunerazione delle perdite prevista dagli accordi di consolidamento (ad esempio remunerazione immediata quando le perdite sono utilizzate dal gruppo per compensare redditi imponibili di altre società, oppure remunerazione differita quando la società che ha apportato le perdite dimostra che avrebbe avuto redditi sufficienti per sfruttare, su base individuale, i benefici delle perdite attribuite al consolidato).

Ad esempio, le perdite che nell'esercizio in cui si sono formate sono interamente utilizzate in sede di compensazione con i redditi di altre società del gruppo, sono iscritte in capo alla società che le ha apportate come "Proventi da consolidamento fiscale", se oggetto di remunerazione "immediata".

Per le perdite che non sono utilizzate nell'anno di formazione, ma che vengono riportate dal gruppo negli esercizi successivi (c.d. perdite "eccedenti"), si pone invece la problematica dell'iscrizione della fiscalità anticipata⁹⁷. Tali perdite possono infatti originare fiscalità anticipata nel bilancio della società che le ha apportate, se si prevede di sfruttare le stesse negli esercizi successivi compensandole con i redditi del gruppo.

In caso di interruzione del consolidato la fiscalità anticipata, se sussistono le condizioni, dovrà essere invece iscritta nel bilancio della consolidante, se il contratto di consolidamento prevede che all'interruzione della procedura le perdite residue saranno attribuite alla consolidante, oppure nel bilancio della società che le ha apportate, se il contratto di consolidamento prevede che tali perdite saranno attribuite alla società che le ha conseguite.

Indipendentemente dal soggetto legittimato all'iscrizione in bilancio, le condizioni per iscrivere le imposte anticipate sono le stesse previste dall'OIC 25 per le perdite individuali, ovvero deve sussistere la ragionevole certezza che vi saranno imponibili futuri tali da sfruttare i benefici conseguenti all'utilizzo delle perdite.

Nel caso specifico del consolidato fiscale la stima dei redditi fiscali futuri deve essere condotta tenendo in considerazione non solo i redditi della singola società, ma soprattutto quelli dell'intero gruppo, proprio perché le perdite riportate da esercizi precedenti possono essere utilizzate per compensare gli imponibili futuri del gruppo (nel limite dell'80% degli stessi, a seguito delle modifiche del D.L. n.98/11).

Ciò vale ovviamente con riferimento all'arco temporale in cui è vigente la procedura di consolidato fiscale, ed eventualmente nei periodi successivi, se è probabile che la procedura sarà rinnovata. Se, invece, si prevede l'interruzione del consolidato, la verifica andrà condotta con riferimento ai redditi che presumibilmente saranno realizzati dalla società a cui risulteranno attribuite le perdite del gruppo non ancora utilizzate al momento dell'interruzione della procedura.

In questo contesto le novità legislative che hanno previsto il riporto illimitato delle perdite complicano la verifica dell'iscrivibilità delle imposte anticipate sulle perdite fiscali del gruppo.

In passato, infatti, la verifica dell'esistenza di redditi imponibili di gruppo veniva effettuata nei limiti dei cinque esercizi successivi a quello di formazione delle perdite. In particolare, la verifica, salvo casi specifici, si basava generalmente sull'ipotesi che in detto arco temporale continuasse ad essere vigente la procedura di consolidato fiscale, la quale, come è noto, ha validità per un triennio ed è rinnovabile.

Con la nuova disciplina, che prevede il riporto illimitato delle perdite, potrà rendersi necessario estendere la verifica dei redditi imponibili anche oltre i cinque anni e, a parte le problematiche relative alle previsioni di lungo periodo evidenziate in precedenza, tale verifica dovrà tener conto dell'eventualità che la procedura di consolidato non sia più efficace. Nel lungo periodo, infatti, aumentano le probabilità che per svariate ragioni l'opzione per il consolidato nazionale non sia rinnovata (ad es. a seguito di modifiche della normativa) o si verifichino cause di interruzione della stessa (ad es. in caso di cessione della partecipazione).

prospetto nel quale devono essere indicate le perdite del gruppo non ancora utilizzate che sono riportate negli esercizi successivi, distinguendone la composizione in funzione: della società aderente alla tassazione di gruppo cui tali perdite sono ascrivibili; del periodo di imposta di formazione delle perdite; della natura limitatamente o illimitatamente riportabile delle perdite.

⁹⁷ In realtà, la problematica dell'iscrizione della fiscalità anticipata si pone anche nell'ipotesi in cui la remunerazione dei benefici della perdita apportata al consolidato, ed interamente utilizzata nell'anno di formazione, non è immediata, bensì differita nel tempo. Si veda OIC, "Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale", cit., Esempio 1.2.5., Caso 2.

Se vi sono ancora perdite utilizzabili ed è presumibile l'interruzione del consolidato fiscale sarà dunque necessario fare riferimento ai redditi previsti per le società a cui saranno attribuite le perdite residue.

In generale si può prevedere che con le nuove norme risulteranno aumentate le possibilità di iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite del gruppo "eccedenti", in quanto risulterà più difficile giustificare l'assenza nel lungo periodo di prospettive reddituali a livello di gruppo (o a livello di singola società nel caso di prevedibile interruzione della tassazione di gruppo).

Si precisa, infine, che anche nell'ambito del consolidato fiscale la stima sulla recuperabilità delle perdite fiscali dovrà tener conto del possibile differimento dell'utilizzo delle stesse in quanto, a parità di reddito atteso del gruppo, vi è il nuovo limite di utilizzo delle perdite per l'80% dei redditi imponibili di gruppo.

Le perdite fiscali conseguite prima dell'adesione al consolidato fiscale

Le problematiche evidenziate in precedenza non riguardano le perdite che si sono formate prima dell'adesione della società al regime di consolidato fiscale. Ciò in quanto tali perdite, come è noto, non possono essere attribuite al consolidato, ma utilizzate, a norma dell'art.118, co.2 del Tuir, esclusivamente dalla società che le ha conseguite per abbattere i propri futuri redditi imponibili, prima di attribuire gli stessi al consolidato fiscale.

Anche l'utilizzo di tali perdite è dunque interessato dalle novità del D.L. n.98/11, in base al quale le stesse potranno essere utilizzate dalla società che le ha conseguite, anche oltre i cinque anni, per abbattere gli imponibili degli esercizi successivi, ma nei limiti dell'80% degli stessi. Al riguardo è appena il caso di sottolineare che l'eventuale 20% residuo del reddito imponibile, che non può essere compensato con le perdite *ante* consolidato, sarà invece attribuito al consolidato fiscale e nell'ambito della determinazione dell'imponibile di gruppo potrà essere compensato con perdite attribuite da altre società⁹⁸.

Esempio 3

La società A aderisce all'opzione per la tassazione consolidata, insieme alle società B e C, a partire dall'esercizio 2013. Con riferimento all'esercizio 2012 (ante consolidato) e al 2013 (consolidato) si ha la seguente situazione in capo ad A:

Esercizio 2012:	perdita fiscale riportabile (ante consolidato)	(120)
Esercizio 2013:	reddito imponibile ante utilizzo delle perdite pregresse	100

In tale ipotesi il reddito imponibile del 2013 potrà essere abbattuto, con utilizzo della perdita fiscale del 2012, nei limiti di 80. Residuerà pertanto un reddito imponibile pari a 20, che sarà attribuito al consolidato nazionale.

In particolare, nell'esercizio 2013 le società A, B e C evidenziano i seguenti redditi fiscali:

Società A	imponibile (post utilizzo perdite ante consolidato)	20
Società B	perdita	(50)
Società C	perdita	70
Reddito (perdita) del gruppo		0

In tal ipotesi il reddito residuo di A risulta interamente compensato in sede di determinazione del risultato di gruppo, mediante utilizzo delle perdite di B.

La perdita residua di A ante consolidato, pari a 40, potrà essere utilizzata da quest'ultima per abbattere i propri redditi imponibili degli esercizi successivi, nei limiti dell'80% degli stessi.

⁹⁸ La possibilità di compensare anche il residuo 20% del reddito imponibile mediante opzione per il consolidato fiscale rappresenta un ulteriore vantaggio dell'adesione al consolidato conseguente all'introduzione della nuova disciplina di riporto delle perdite per i soggetti Ires.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio della società che ha conseguito le perdite ante consolidato si ripropongono le stesse problematiche circa l'iscrizione delle imposte anticipate evidenziate per le perdite individuali, proprio perché le perdite conseguite prima dell'adesione al consolidato possono essere utilizzate esclusivamente dalla società che le ha conseguite.

EUROCONFERENCE
EDITORE



E-BOOK IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE PERDITE D'IMPRESA

A CURA DI: Centro Studi Tributari
EDIZIONE: Settembre 2011
PREZZO: € 12,50 + IVA 21%

[VISUALIZZA L'INDICE](#) [ACQUISTA IL TESTO SUL SITO](#)

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito**



Gruppo **EUROCONFERENCE**
costruiamo competenze